



Città Metropolitana di Reggio Calabria

**Regolamento
per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Avvocatura Metropolitana**

Approvato con deliberazione del Sindaco Metropolitanano n. 17 dell'8 marzo 2022

INDICE

TITOLO I

Ambito di applicazione e finalità

Art. 1 - Oggetto del regolamento

TITOLO II

Organizzazione dell'Avvocatura Metropolitana

Art. 2 - Struttura organizzativa e composizione dell'Avvocatura Metropolitana

Art. 3 - *Status* giuridico degli avvocati

Art. 4 - Orario di lavoro degli avvocati

Art. 5 - Polizza assicurativa degli avvocati

TITOLO III

Funzionamento dell'Avvocatura Metropolitana

Art. 6 - La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio

Art. 7 - Ulteriori attività

Art. 8 - Avvocato Dirigente

Art. 9 - Avvocati del libero foro, periti, esperti e consulenti di parte

Art. 10 - Ricezione notifiche atti giudiziari

Art. 11 - Dovere di collaborazione dei Settori

Art. 12 - Disciplina del diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura

Art. 13 - Atti sottratti all'accesso

Art. 14 - Documenti sottratti all'accesso

TITOLO IV

Pratica forense

Art. 15 - Reclutamento di praticanti avvocati

Art. 16 - Svolgimento della pratica forense

Art. 17 - Incompatibilità del praticante

TITOLO V

Compensi professionali

Art. 18 - Soggetti aventi diritto

Art. 19 - Condizioni per la corresponsione

Art. 20 - Liquidazione dei compensi professionali

Art. 21 - Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

Art. 22 - Iscrizione in bilancio

TITOLO VI

Norme finali e transitorie

Art. 23 - Aggiornamento professionale

Art. 24 - Incompatibilità

Art. 25 - Rinvio

Art. 26 - Entrata in vigore

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Metropolitan con deliberazione n. 12 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto *“Indirizzi e criteri generali in ordine al nuovo regolamento degli uffici e dei servizi”* e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e del *“Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”*, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, l'organizzazione ed il funzionamento dell'U.O.A. *“Avvocatura Metropolitana”* (di seguito anche *“Avvocatura”*), al fine di assicurare un proficuo, efficace e corretto svolgimento dei compiti istituzionali di rappresentanza e difesa della Città Metropolitana (di seguito anche *“Ente”*), disciplinando anche l'attività di consulenza legale a supporto degli altri Settori dell'Ente.
2. Il regolamento disciplina, inoltre, la corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura, ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012, n. 247 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*, dell'art. 37 del CCNL area della dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999 e dell'art. 27 del CCNL personale non dirigente del 14 settembre 2000 del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali, in conformità all'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114 ed applica i parametri normativi di cui all'art. 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA METROPOLITANA

Art. 2

Struttura organizzativa e composizione dell'Avvocatura Metropolitana

1. L'Avvocatura, istituita per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012, è costituita come *“Unità Organizzativa Autonoma”*, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo.
2. L'Avvocatura è composta da un Dirigente, abilitato all'esercizio della professione forense, in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi la Corte Suprema di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori, denominato *“Avvocato Dirigente”* e da dipendenti di categoria D, con il profilo professionale di *“avvocato”*, iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27. novembre 1933, n. 1578. L'Ente assume l'onere del pagamento della quota di iscrizione all'Albo e del contributo annuale, trattandosi di una spesa assunta nell'esclusivo interesse dell'Ente datore di lavoro.
3. L'assegnazione all'Avvocatura dei dipendenti di categoria D, con il profilo professionale di *“avvocato”*, avviene, in forma stabile, nel rispetto dei principi e criteri generali della mobilità interna, sentito l'*“Avvocato Dirigente”*, ed è revocabile solo sulla base di circostanze eccezionali che rendono incompatibile l'assegnazione.
4. All'Avvocatura è, altresì, assegnato personale amministrativo e tecnico con compiti propri e di supporto alla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.
5. L'Ente assicura la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, in misura qualitativamente e quantitativamente adeguata e proporzionata alla tipologia e alla quantità di affari affidati.

Art. 3

Status giuridico degli avvocati

1. I dipendenti di categoria D, con il profilo professionale di *“avvocato”*, assegnati

all'Avvocatura, sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti Locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'Ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, rivestendo il duplice *status* di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

2. I dipendenti di cui al comma 1, esplicano i propri compiti difensivi in piena autonomia, nel rispetto della professionalità e dignità delle funzioni, nonché delle norme deontologiche emanate dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Nazionale Forense. In tale ottica non sono assoggettabili a relazioni gerarchiche in senso stretto. Ai medesimi è inibito l'esercizio della libera professione e lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, non pertinenti con l'assistenza legale e processuale.

3. Essi esercitano con libertà e piena autonomia le funzioni di competenza, sotto il coordinamento dell'Avvocato Dirigente, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori dell'Ente e con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa.

4. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali gli avvocati dell'Avvocatura rispondono direttamente al legale rappresentante dell'Ente.

5. In applicazione del "*Regolamento per la formazione permanente*" approvato dal Consiglio Nazionale Forense, tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico dell'Ente.

Art. 4

Orario di lavoro degli avvocati

1. L'orario di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi e tiene conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

2. In ogni caso, gli avvocati, in quanto assoggettati alla disciplina generale del pubblico impiego, devono osservare l'orario di lavoro e la loro presenza in servizio è attestata mediante sistemi automatici di rilevazione delle presenze, compatibilmente con la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alle altre attività istituzionali. Le forme di controllo, circa le modalità anche temporali di svolgimento della loro prestazione, non possono interferire direttamente o indirettamente con la loro autonomia e indipendenza.

3. La rilevazione della loro presenza in servizio mediante il sistema automatizzato in uso nell'Ente, nei casi di oggettiva impossibilità, viene garantita con idonei sistemi alternativi individuati dall'Avvocato Dirigente.

Art. 5

Polizza assicurativa degli avvocati

1. Il Dirigente del Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*" provvede alla stipula di una polizza di assicurazione avente ad oggetto la responsabilità professionale degli avvocati per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente¹.

2. La copertura assicurativa della responsabilità civile degli avvocati dell'UOA "*Avvocatura*" è adeguata, ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012 e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. Alla spesa occorrente si fa fronte con apposito capitolo di bilancio assegnato al Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*"².

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA METROPOLITANA

¹ Comma modificato. Testo previgente: «Il Dirigente del Settore "*Servizi finanziari*" stipula per conto degli avvocati dell'Avvocatura, una polizza di assicurazione avente ad oggetto responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'Ente».

² Comma modificato. Testo previgente: «La copertura assicurativa della responsabilità civile degli avvocati dell'UOA "*Avvocatura*" è adeguata, ai sensi dell'art. 12 della L. 247/2012 e delle disposizioni del contratto collettivo di lavoro, ad un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00. Alla spesa occorrente si fa fronte con apposito capitolo di bilancio assegnato al settore finanziario».

Art. 6

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio

1. La rappresentanza legale e in giudizio dell'Ente spetta al Sindaco il quale, con proprio atto di delega, conferisce il relativo mandato al legale incaricato. La delega può essere generale.
2. All'Avvocatura spetta, di regola, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente, in ogni stato e grado, sia nelle cause attive che passive, proposte dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.
3. L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dal Sindaco, su espressa richiesta dell'Avvocato Dirigente.
4. Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati all'Ente quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.
5. Gli avvocati dell'Avvocatura esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.
6. Nei casi di particolare importanza, ovvero in casi di eccedenti picchi di attività o nei casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura, agli avvocati potranno essere associati uno o più avvocati del libero foro specialisti nel settore.

Art. 7

Ulteriori attività

1. Oltre all'attività giudiziale, gli avvocati dell'Avvocatura svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla tariffa professionale e, in particolare, l'attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.
2. I pareri devono essere richiesti all'Avvocato Dirigente, con istanza scritta e motivata, dai dirigenti dell'Ente e, anche per il loro tramite, dal Sindaco, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale, se nominato, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e dell'oggetto del quesito, ferma restando la responsabilità del richiedente in ordine all'atto finale da adottare.
3. I pareri sono resi dall'Avvocatura di norma entro 20 giorni, compatibilmente con gli adempimenti dell'attività degli affari contenziosi, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza di particolare complessità. I pareri resi sono sottratti alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi.
4. Salvo motivate eccezioni, i pareri non devono essere qualificati come riservati e possono essere richiamati dal Dirigente negli atti adottati. Gli stessi devono essere inseriti in una banca dati consultabile sulla "rete intranet".
5. Gli avvocati dell'Avvocatura non rendono pareri a soggetti estranei all'Ente.
6. Su richiesta del Segretario Generale, del Direttore Generale, se nominato, e dei Dirigenti di Settore, gli avvocati dell'Avvocatura svolgono anche le seguenti attività di assistenza legale:
 - a) rendono, la dichiarazione di terzo nelle procedure esecutive mobiliari presso terzi in cui l'Ente è terzo pignorato;
 - b) predispongono, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, transazioni giudiziali o stragiudiziali ed esprimono pareri sugli atti di transazione redatti;
 - c) redigono, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, contratti o convenzioni di particolare complessità;

- d) propongono l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possano determinare l'insorgere di una lite;
- e) svolgono a favore dei Settori richiedenti, l'assistenza legale necessaria per l'instaurazione di liti attive e passive³.

Art. 8

Avvocato Dirigente

1. Alla direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli avvocati è preposto l'Avvocato Dirigente.
2. L'Avvocato Dirigente:
 - a) sovrintende all'organizzazione dell'Avvocatura, impartendo le disposizioni organizzative;
 - b) sovrintende alla trattazione e gestione degli affari contenziosi e consultivi;
 - c) assegna agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura gli affari contenziosi, consultivi e gli altri affari. L'assegnazione agli avvocati degli affari contenziosi e consultivi è disposta secondo i criteri della parità dei carichi di lavoro, da accertarsi sulla base delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura, del criterio della specializzazione professionale sulle singole materie, oggetto di contenzioso, dell'ordine temporale in cui pervengono le relative richieste e notifiche, delle tempistiche processuali del singolo affare e della sua complessità e novità. Ogni tre mesi viene verificata l'uniformità dei carichi di lavoro degli affari assegnati ad ogni avvocato e, in sede di assegnazione dei nuovi contenziosi, viene ristabilito l'equilibrio, ove necessario;
 - d) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;
 - e) esprime parere al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale, se nominato, o al dirigente richiedente, sentiti i settori interessati, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;
 - f) presenta, su richiesta del Sindaco, del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie;
 - g) trasmette al Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*" la documentazione, le informazioni ed eventuali relazioni sullo stato e sull'esito delle controversie, necessarie ai fini dell'adozione delle relative determinazioni di impegno e liquidazione⁴.

Art. 9

Avvocati del libero foro, periti, esperti e consulenti di parte

1. Il Sindaco [, *anche su proposta dell'Avvocato Dirigente,*]⁵ può affidare il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente a legali esterni, specialisti nel settore, conferendogli mandato *ad litem*, in relazione:
 - a) alla necessità di specifica abilitazione professionale;
 - b) alla particolare complessità della controversia;
 - c) alla peculiare specializzazione della materia;
 - d) ad un eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura;
 - e) a procedimenti d'urgenza, cautelari e sommari, ingiunzione recupero, denunce alla Corte dei conti per danno erariale, esecuzione sentenze della Corte dei conti;
 - f) a contenziosi giudiziali e stragiudiziali connessi e, comunque, conseguenti e complementari con procedure già affidate a legali esterni;
 - g) ad ogni altra situazione eccezionale, congruamente motivata, che richiede l'attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto ad uno o più legali esterni.
2. L'Avvocato Dirigente, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, sempreché non vi siano

³ Lettera aggiunta.

⁴ Lettera aggiunta.

⁵ Alinea soppresso.

all'interno dell'Ente professionalità adeguate individuate dal Segretario Generale o dal Direttore Generale, se nominato, può nominare, su indicazione del Sindaco, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, periti, esperti e consulenti di parte esterni di comprovata esperienza e professionalità. Il provvedimento di nomina è adottato, in conformità alle norme contenute all'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2222 ss. del c.c., secondo le disposizioni regolamentari vigenti in materia di “*conferimento d'incarichi ad esperti esterni con contratti di lavoro autonomo*”.

3. L'Avvocato Dirigente, inoltre, per le vertenze affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai Settori interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze.⁶

4. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito un elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie in tutte le materie d'interesse, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati all'Avvocatura. L'elenco è diviso in sezioni relative alle materie civile, lavoro, amministrativo, penale e tributario. L'iscrizione nell'elenco avviene previa domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. I requisiti per l'ammissione sono stabiliti annualmente con bando. L'iscrizione nell'elenco o la sua cancellazione è disposta, con cadenza periodica, nell'ordine di presentazione delle domande con provvedimento dell'Avvocato Dirigente. L'affidamento degli incarichi avviene, ove possibile, nel rispetto del principio di rotazione, sia all'interno delle singole sezioni dell'elenco sia in riferimento all'elenco complessivo. In esecuzione della scelta effettuata dal Sindaco ai sensi del comma 1 del presente articolo⁷, l'Avvocato Dirigente individua il professionista da incaricare, fra quelli inseriti nell'elenco sulla base dei seguenti criteri:

- a) Specializzazioni ed esperienze nell'ambito della sezione di appartenenza, risultante dalle attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate;
- b) Foro di competenza della causa da affidare;
- c) Preventivo di spesa.

5. Sono fatti, comunque, salvi i casi in cui le specifiche esigenze tecnico-operative rendono necessarie o manifestamente opportune scelte di professionisti non iscritti nell'elenco. Tali scelte devono essere, in ogni caso, eccezionali ed ampiamente motivate nella richiesta del Dirigente del Settore interessato.

6. Non possono essere conferiti incarichi a quanti abbiano in corso incarichi professionali contro l'Ente o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Ente. Il professionista incaricato dovrà astenersi dall'assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente per la durata del rapporto instaurato.

7. Non possono essere iscritti nell'elenco professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge o di assumere incarichi e consulenze presso l'Ente.

8. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Ente. Sono estese le incompatibilità previste dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 267/2000.

9. Sono, inoltre, fatti salvi i casi di mancato conferimento dell'incarico per motivi di opportunità ampiamente motivati.

10. L'avvocato Dirigente, contestualmente alla ricezione della procura alla lite, firmata dal rappresentante legale, al professionista da incaricare, trasmette il disciplinare d'incarico al Dirigente del Settore “*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*”, che adotta la determinazione di incarico legale (mandato *ad litem*) per la costituzione in giudizio ed assume il relativo impegno di spesa. La procura alla lite è consegnata, con la massima speditezza, all'avvocato incaricato a cura del titolare di posizione organizzativa “*Agenda legale e Contenzioso*”⁸. L'impegno di spesa può essere suddiviso in diverse

⁶ Comma modificato. Testo previgente: «L'Avvocato Dirigente, inoltre, per le vertenze affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai Settori interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali maturate dai professionisti officiati dall'Ente, nel rispetto della tariffa».

⁷ Alinea aggiunto.

⁸ Alinea modificato. Testo previgente: «L'Avvocato Dirigente, contestualmente all'individuazione del professionista da incaricare, trasmette il disciplinare d'incarico al Dirigente del Settore “*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*”, che adotta la determinazione d'incarico legale (mandato *ad litem*) per la costituzione in giudizio ed assume il relativo impegno di spesa».

annualità in relazione all'andamento dell'attività professionale affidata ed alla gestione della causa. La liquidazione della parcella avviene, previa verifica dell'attività effettivamente svolta e acquisita la documentazione necessaria, a cura del Settore "Servizi finanziari – Tributi - Partecipate", che vi provvede sulla base di apposita relazione trasmessa sull'esito del giudizio dall'Avvocatura. A tal fine, il professionista incaricato è obbligato ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso, con l'indicazione dell'attività svolta⁹.

11. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna a tutte le spese di lite, il recupero delle predette somme è assicurato mediante iscrizione a ruolo, previa diffida dell'avvocato incaricato.

12. Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia l'obbligo di ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal professionista stesso indicandone le generalità all'Avvocatura.

13. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, danno luogo alla revoca dell'incarico.

Art. 9-bis¹⁰

Compensi e rimborsi

1. Per le sentenze emesse dopo l'entrata in vigore del Decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (di seguito, per brevità, anche "Decreto") "Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247", l'impegno di spesa e la liquidazione dei compensi sono, rispettivamente, assunti ed disposte dimezzando al 50% gli importi previsti, per ogni plesso giudiziario e fase del giudizio, nelle tabelle allegate al Decreto, nonché nelle disposizioni introdotte dal Decreto.

2. Restano ferme le disposizioni di diritto di cui agli artt. 1, 2, 3, e 4 del Decreto.

3. Per le mediazioni e negoziazioni assistite di cui all'art. 3, lett. b), del Decreto gli importi sono ridotti alla metà.

4. Per i giudizi "a tempo" di cui all'art. 4, comma 6, del Decreto, il compenso è fissato nella metà di quanto previsto.

5. Per le cause di valore superiore a euro 520.000,00 si applicano gli aumenti progressivi per scaglione. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica il seguente incremento percentuale:

a) per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00, fino al 15 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00;

b) per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00, fino al 15 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00;

c) per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00, fino al 15 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00;

d) per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00, fino al 15 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00;

e) per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 15 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00.

6. Il criterio di cui al comma 5 può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia, il cui aumento è dimezzato dal 30 per cento al 15 per cento come sopra descritto.

⁹ Comma modificato. Testo previgente: «Contestualmente alla nomina l'Avvocato Dirigente deve provvedere all'impegno della relativa spesa sulla base del progetto di nota previamente presentata dal professionista. L'impegno di spesa può essere suddiviso in diverse annualità in relazione all'andamento dell'attività professionale affidata ed alla gestione della causa. La liquidazione della parcella avviene previa verifica dell'attività effettivamente svolta. A tal fine, il professionista incaricato è obbligato ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività svolta».

¹⁰ Articolo aggiunto.

7. Per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.
8. Nei casi in cui sono incaricati della difesa più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.
9. All'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta un compenso non inferiore al 10 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate al Decreto per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.
10. Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
11. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, a ciascun arbitro è dovuto, di regola, il compenso previsto sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata al Decreto.
12. Per i dirigenti interni nominati secondo le norme del "*codice dei contratti pubblici*" il compenso è stabilito nel decreto di nomina tra un importo di euro 2.000,00 ed euro 6.000,00, a seconda della complessità e specialità delle pretese avanzate.
13. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all'avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l'indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma degli artt. 11 e 14 che rinviando all'art. 27 del D.M. 55/2014 della materia stragiudiziale.
14. Relativamente alle prestazioni stragiudiziali per affari superiori al valore di euro 520.000,00, le progressive riduzioni previste nella tabella 25 del Decreto sono aumentate, con arrotondamento per eccesso, ove la metà risulti con decimali.
15. Ferme restando le previsioni dei CCNL in ordine alla previa istanza per patrocini legali per i dipendenti interni, il compenso, per i casi di archiviazione motivata da cui dedurre che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, così come per le decisioni di proscioglimento da parte del GUP o le decisioni finali per grado di giudizio i compensi sono ridotti alla metà.
16. Per i casi di archiviazione o proscioglimento o sentenza in rito per prescrizione, grazia, indulto o comunque per estinzione del reato in rito e non nel merito, l'Ente si riserva di valutare la sussistenza o meno di condizioni che non comportano conflitto di interessi con l'Ente. Il rimborso delle spese affrontate è calcolato secondo le regole della dimidiazione di cui al presente articolo. Resta fermo che i rimborsi delle spese legali possono essere riconosciuti, in presenza di sentenza irrevocabile. Nel caso di liquidazione di una sentenza o altro atto giudiziario, non irrevocabile o passata in giudicato, ove nei gradi inferiori sia stata emessa sentenza di assoluzione e pervenga successivamente sentenza irrevocabile di condanna, il dipendente è tenuto alla restituzione. Resta inteso che il dipendente può farsi assistere da un solo avvocato e, nel caso di omissione dell'istanza corredata dagli atti processuali in possesso, il rimborso non potrà essere effettuato. Per i processi penali si applica la dimidiazione dei compensi di cui alle tabelle allegate al Decreto inerenti a tali giudizi.
17. Ove le parti del processo siano sino a tre il compenso rimane cristallizzato come sopra prescritto.
18. Ove nei giudizi penali gli imputati o indagati siano oltre 30, il compenso può essere elevato, valutando la gravità dei reati ascritti, sino al 20 per cento di quello previsto e come sopra dimidiato.
19. Per i casi di chiamata del terzo il compenso come sopra dimidiato può essere elevato del 10 per cento.
20. Le stesse regole si applicano ai funzionari onorari, nell'esercizio delle proprie funzioni, con stretto nesso di occasionalità.
21. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme del Decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", come modificato dal Decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 "*Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*", fatti salvi i casi di espressa determinazione della misura dei compensi, che rimangono in ogni caso dimidiati.

Art. 10

Ricezione notifiche atti giudiziari

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività di difesa dell'Ente, la notifica degli atti giudiziari che convengono l'Ente ed il suo Legale Rappresentante in giudizio avviene presso l'Ufficio Protocollo generale dell'Ente. Per la notifica degli atti in via telematica il Settore 3 "Informatizzazione e digitalizzazione", di concerto con l'Avvocatura, assicura il domicilio legale presso l'Avvocatura.
2. In particolare, nei casi di pignoramenti presso terzi notificati all'Ente, l'Ufficio Segreteria di Settore dell'Avvocatura provvede a smistarne copia al Settore interessato per la specifica competenza che allo stesso deriva dall'intrinseca materia o dal contenuto del medesimo per quanto a farsi in relazione al successivo articolo.

Art. 11

Dovere di collaborazione dei Settori

1. I singoli Settori dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei propri compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. A tal fine, copia dell'atto notificato è trasmessa senza indugio e, comunque, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall'avvenuta notifica, al Dirigente del Settore competente.
2. Per le questioni di particolare complessità o che attengono a diversificati rilevanti aspetti di competenza di più Settori dell'Ente, su richiesta dell'Avvocato Dirigente, il Direttore Generale convoca, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 del "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", apposita conferenza dei dirigenti interessati.
3. È dovere di ciascun Dirigente collaborare con l'Avvocatura, nonché con gli eventuali professionisti esterni incaricati, per il buon esito del giudizio e sino alla definizione dello stesso in ogni stato e grado.
4. I comportamenti che violano il dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura comportano l'applicazione della disposizione sanzionatoria di cui all'art. 7-bis "Sanzioni amministrative" del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nelle udienze dei giudizi in cui viene richiesta la presenza e l'apporto di un "funzionario" dell'Ente, abilitato, per comprovata conoscenza delle fattispecie di causa, ovvero per i casi in cui si pone l'esigenza dell'apporto di un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), il Dirigente del Settore interessato, previa richiesta dell'Avvocatura, provvede alla sollecita indicazione del nominativo del funzionario cui affidare tale incombenza.

Art. 12

Disciplina del diritto di accesso agli atti dell'Avvocatura

1. Nel rispetto delle norme sull'accesso agli atti ed in materia di *privacy*, al fine di assicurare la salvaguardia degli interessi, della posizione e della strategia processuale dell'Ente nelle controversie nelle quali la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio spetta all'Avvocatura, sono sottratti all'accesso oppure sono soggetti al differimento dell'accesso per il periodo necessario, a fronte di eventuale richiesta di parte, su disposizione motivata dell'Avvocato Dirigente, tutti gli atti di qualsivoglia natura, giudiziale, stragiudiziale, amministrativa, tecnica, corrispondenza inerente e quant'altro.
2. In particolare, sono soggetti a tale disciplina gli scritti difensivi, le comparse introduttive e conclusionali, le note, le perizie, i pareri e quant'altro forma oggetto dell'attività professionale degli Avvocati dell'Avvocatura ovvero degli avvocati del libero foro eventualmente incaricati dall'Ente della rappresentanza e difesa in giudizio della stessa, in ossequio all'obbligo del segreto professionale forense.
3. Hanno, comunque, diritto, seppure con il vincolo della massima riservatezza a tutela degli interessi e della posizione dell'Ente, all'informazione e visione di tutti gli atti di cui al presente articolo il Sindaco, i consiglieri metropolitani, il Segretario Generale, il Direttore Generale, se nominato e, a giudizio dell'Avvocato Dirigente, tutti i Dirigenti degli altri Settori dell'Ente.

Art. 13

Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Ente difeso, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 14

Documenti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti:

- a) rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- b) atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi o a procedimenti non definiti;
- c) esposti, denunce e querele, nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

TITOLO IV

PRATICA FORENSE

Art. 15

Reclutamento di praticanti avvocati

1. L'Avvocatura provvede, per ogni anno giudiziario, al reclutamento di praticanti avvocati, per un massimo di quattro aspiranti, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, attraverso la pubblicazione di apposito bando da affiggersi all'Albo dell'Ente e presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi, nonché presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria.

2. Possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura, per un solo anno e senza possibilità di rinnovo, al fine di garantire la turnazione dei posti e mettere a disposizione della collettività tale esperienza professionale, tutti coloro che laureati in Giurisprudenza non abbiano superato i due anni di pratica forense anche se in possesso dell'abilitazione al patrocinio.

3. Al fine di garantire imparzialità nella scelta degli aspiranti praticanti avvocati si tiene conto nell'ordine, dei seguenti requisiti: il voto di laurea, la più giovane età, l'esperienza professionale già maturata, l'abilitazione al patrocinio. In caso di parità di requisiti viene scelto colui che ha già maturato la maggiore esperienza professionale; in caso di ulteriore parità, colui che è già in possesso dell'abilitazione al patrocinio; se dovesse persistere ancora una situazione di parità prevarrà il requisito della minore età.

Art. 16

Svolgimento della pratica forense

1. La pratica forense presso l'Avvocatura dovrà svolgersi per un totale di ore settimanali non inferiori a 20, oltre le udienze necessarie per legge.

2. È istituito presso l'Avvocatura un apposito registro, in cui il praticante, sotto la sorveglianza del responsabile, deve indicare gli orari ed il tipo di attività che giornalmente ha svolto; lo stesso è aggiornato, con cadenza settimanale, e firmato dall'Avvocato Dirigente o suo delegato ai fini della veridicità del suo contenuto.

3. Il praticante entro il primo mese di collaborazione deve relazionare per iscritto all'Avvocato Dirigente sui principi deontologici che sarà tenuto a rispettare e sugli obblighi a cui dovrà attenersi al fine della validità dell'anno di pratica (tenuta del libretto di pratica professionale, vidimazione dello stesso e ogni altro onere).

4. In caso di inosservanza delle regole deontologiche, il praticante può essere sollevato dalla collaborazione previa comunicazione della notizia da inoltrarsi al Presidente del Consiglio dell'Ordine competente.

5. Il praticante coadiuva gli avvocati dell'Avvocatura in ogni loro attività sia giudiziale che stragiudiziale e svolge la propria pratica professionale sotto le loro direttive. Gli avvocati, a tal proposito, devono ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di dignità, probità e decoro, al fine di assicurare al praticante la proficuità della pratica.

6. Il praticante ha la facoltà di recedere dal suo incarico in qualsiasi momento previo avviso di sette giorni da comunicare per iscritto all'Avvocato Dirigente.

7. Il praticante, al fine di migliorare la propria preparazione, prima della data d'esame, ha diritto ad un mese di permesso che può essere recuperato successivamente alle prove d'esame, sempre che non lo voglia computare ai fini del decorso dell'anno di collaborazione.

Art. 17

Incompatibilità del praticante

1. Il praticante non può avere pendenze giudiziarie o stragiudiziarie in cui sia controparte l'Ente a meno che non rinunci all'incarico ed in caso contrario può essere sollevato dallo stesso.

TITOLO V

COMPENSI PROFESSIONALI

Art. 18

Soggetti aventi diritto

1. Gli avvocati assegnati all'Avvocatura, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato ed iscritti nel relativo Elenco Speciale annesso all'Albo professionale di cui all'art. 3, comma 4, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ed all'art. 69, comma 2, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, presso il competente Ordine degli Avvocati, i quali siano stati regolarmente incaricati dell'attività di difesa dell'Ente, partecipano alla distribuzione dei compensi professionali previsti sia dall'art. 37 del CCNL area della dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999 che dall'art. 27 del CCNL personale non dirigente del 14 settembre 2000 del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali.

Art. 19

Condizioni per la corresponsione

1. I compensi professionali di cui al presente titolo sono corrisposti agli avvocati per le attività svolte nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, ivi compresi i collegi arbitrali, nei quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.

2. Per "sentenze favorevoli" s'intendono tutti i provvedimenti comunque denominati, quali, a titolo esemplificativo, sentenze, ordinanze, decreti, lodi arbitrali, a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori, quali, a titolo esemplificativo, giudice civile, amministrativo, penale, tributario, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica, che in ogni fase del procedimento, cautelare, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione, e in ogni grado di giudizio, dichiara la controparte soccombente, confermando sostanzialmente l'atto dell'Ente di cui si contende, ovvero accoglie le domande dell'Ente.

3. Sono considerate "sentenze favorevoli" anche i provvedimenti che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per l'Ente, come, in via

esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero i provvedimenti che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia all'azione o agli atti del giudizio, anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, nonché le pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire.

4. Sono considerate "sentenze favorevoli", i provvedimenti di parziale vittoria dell'Ente e compensazione delle spese di giudizio, con riduzione delle pretese di controparte o rigetto parziale della domanda avversaria.

5. Alle "sentenze favorevoli" sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni successive alle sentenze favorevoli all'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 20

Liquidazione dei compensi professionali

1. Per l'attività svolta nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie di ogni giurisdizione, amministrativa, ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, agli avvocati dell'Avvocatura spettano i compensi professionali, a seguito di provvedimento favorevole all'Ente, emesso in ogni fase e grado di giudizio, secondo i parametri ed i criteri di seguito specificati.

2. Nel caso di "sentenze favorevoli" all'Ente, con condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese, la liquidazione dei compensi è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal giudice. Per le cause in cui sia associato un Avvocato "esterno", i compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura sono dimezzati. Le spese generali forfettarie, previste dal DM n. 55/2014, sono trattenute dall'Ente.

3. L'Avvocatura provvede, senza indugio, ad informare e trasmettere al Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*", competente per tale attività, tutte le informazioni e la documentazione utile al recupero delle spese a carico delle controparti, mediante iscrizione a ruolo, previo accertamento, da parte del Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*", delle relative somme su apposito capitolo di bilancio, con obbligo di rendiconto annuale al Sindaco ed al Segretario Generale o Direttore Generale, se nominato¹¹.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. 90/2014, il credito per i compensi professionali spettanti agli avvocati dell'Avvocatura matura quando è statuito nella decisione giurisdizionale, al momento del "deposito" della sentenza e non già quando il relativo importo viene effettivamente riscosso dall'Ente¹².

5. I compensi professionali sono ripartiti fra gli avvocati dell'Avvocatura sulla base del rendimento individuale, valutato sulla base del puntuale rispetto dei termini processuali, dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale. Per ogni mancato o tardivo adempimento processuale accertato è prevista la decurtazione del 5% dell'importo liquidato in sentenza.

6. In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, agli avvocati dell'Avvocatura è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, applicando i parametri nel valore medio ridotti del 30%, su presentazione di notula del legale incaricato. In caso di successivo aggiornamento dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, i compensi sono adeguati ai nuovi valori. In caso di sentenza parzialmente favorevole, il compenso è graduato in funzione della riduzione del pregiudizio economico effettivo, seguendo un criterio proporzionale. Dai compensi oggetto di liquidazione sono detratte le spese generali forfettarie, nella misura espressamente indicata dal giudice in sentenza oppure, in difetto, determinate dal DM n. 55/2014, in via forfettaria, nella misura del 15% dell'importo complessivamente posto a carico della controparte.

¹¹ Comma modificato. Testo previgente: «L'Avvocatura provvede, senza indugio, al recupero delle spese a carico delle controparti mediante iscrizione a ruolo, previo accertamento delle relative somme su apposito capitolo di bilancio, con obbligo di rendiconto annuale al Sindaco ed al Segretario Generale o Direttore Generale, se nominato».

¹² C.Cost. n. 236/2017, TAR Molise n. 45/2019

7. Nei casi di cui ai commi 2 e 6, all'avvocato interno incaricato della causa viene erogato il 60% del compenso, mentre il restante 40% viene ripartito tra gli altri legali interni. Al Dirigente dell'Avvocatura spettano i compensi professionali di cui al presente Regolamento, nella misura prevista, solo se patrocinante nella causa.

8. L'Ente applica al personale dell'Avvocatura, che coadiuva gli avvocati patrocinanti nel lavoro preparatorio e successivo al giudizio, per scansione e deposito atti e per ricerche in cancelleria, le forme di incentivazione previste dai contratti collettivi, con particolare riguardo ai premi correlati alla *performance* organizzativa ed individuale.

9. I compensi professionali corrisposti agli avvocati dell'Avvocatura costituiscono quota di retribuzione, quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi.

10. I compensi professionali corrisposti nell'anno agli avvocati dell'Avvocatura non possono superare, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 90/2014, il trattamento economico complessivo di rispettiva spettanza, costituito dal trattamento fondamentale e dal trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, nell'anno di riferimento.

11. I compensi professionali sono erogati, con cadenza trimestrale, mediante determinazione del Dirigente del Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*", a valere sugli appositi capitoli di bilancio, a seguito di formalizzazione di nota di spese, di valenza interna, redatta e sottoscritta da ogni avvocato che ha eseguito la prestazione professionale e dal Dirigente dell'Avvocatura, al maturarsi dei rispettivi presupposti, con i criteri e le modalità di cui al DM n. 55/2014:

a) riportando gli estremi dei provvedimenti favorevoli, la data del deposito, le sentenze con spese liquidate e quelle con spese compensate;

b) con l'indicazione che l'ammontare degli onorari è conforme ai criteri stabiliti dal presente regolamento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

12. I compensi di cui al presente titolo sono corrisposti agli avvocati dell'Avvocatura relativamente alle cause passate in decisione o transatte nel periodo compreso tra la data di presa di servizio, anche in prova, e la data di cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio presso l'Avvocatura stessa. S'intende per passaggio in decisione di una causa il giorno in cui viene tenuta l'udienza di discussione o spedizione a sentenza, oppure, nei casi previsti, il giorno di scadenza del deposito delle ultime memorie o comparse.

13. Il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, anche su iniziativa del Sindaco, può disporre le forme di controllo, anche a campione, sui compensi professionali maturati o erogati e può richiedere, sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura, l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli avvocati della Circostrizione del Tribunale di Reggio Calabria.

Art. 21

Correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra i compensi professionali di cui al presente regolamento e la retribuzione di risultato di cui all'art. 37 del CCNL area della dirigenza 1998-2001 del 23 dicembre 1999 e all'art. 27 del CCNL personale non dirigente del 14 settembre 2000 del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali è stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. In particolare, all'avvocato titolare di posizione organizzativa è riconosciuta la possibilità di mantenere per intero la retribuzione di risultato, qualora le somme dovute per compensi professionali spettino, nell'anno di riferimento, in misura inferiore ad euro 3.000.

3. Qualora i compensi professionali siano:

a) compresi tra euro 3.000 ed euro 4.000 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 40%;

b) compresi tra euro 4.001 ed euro 6.000 la retribuzione di risultato spettante viene decurtata del 75%;

c) superiori ad euro 6.000 il dipendente viene escluso dall'attribuzione della retribuzione di risultato.

4. La presente disciplina va ad integrare il vigente accordo decentrato aziendale e resterà in vigore fino a nuova intesa tra le parti. La retribuzione di risultato non erogata in tutto od in parte per il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi resta nella disponibilità del fondo di

produttività.

Art. 22

Iscrizione in bilancio¹³

1. Nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico di controparte, le somme recuperate, sono accertate dal Settore "*Servizi Finanziari - Tributi - Partecipate*".
2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, i compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura sono impegnati dal Settore "*Servizi finanziari – Tributi – Partecipate*" al capitolo di spesa relativo ai compensi degli Avvocati, con oneri a carico del bilancio.
3. Le determinazioni di liquidazione dei compensi professionali, di cui al Titolo V, sono trasmesse dal Settore "*Servizi finanziari - Tributi - Partecipate*" al Dirigente del Settore che amministra il personale, ai fini della quantificazione del "*Fondo risorse decentrate*" di cui al CCNL del comparto Funzioni Locali del "*Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato*" di cui al CCNL area dirigenza.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale costituisce un diritto-dovere degli avvocati dell'Avvocatura ed è finalizzato a consentire l'accrescimento delle loro conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Ente.
2. A tal fine, l'Ente assicura per l'Avvocatura le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi e raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e quant'altro¹⁴.
3. L'Ente è l'esclusivo proprietario di ogni "strumento" di aggiornamento, riconoscendo agli avvocati dell'Avvocatura il solo diritto d'uso.

Art. 24

Incompatibilità

1. Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli Enti locali, si applicano agli avvocati, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 dicembre 1993, n. 584 recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 25

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella

¹³ Testo previgente «1. Nell'ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico di controparte, le somme recuperate, sono incamerate dall'Ente in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata e sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa relativo alle spese per cause ed onorari. 2. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Ente, i compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Avvocatura sono previsti ed impegnati dal Settore "*Servizi finanziari*" al capitolo di spesa relativo alle spese per cause ed onorari di cui al precedente comma. 3. Le determinazioni di liquidazione dei compensi professionali di cui al presente Titolo sono trasmesse dal Settore "*Servizi finanziari*" al Dirigente del Settore che amministra il personale, ai fini della quantificazione del "*Fondo risorse decentrate*" di cui all'art. 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali periodo 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, e del "*Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato*" di cui all'art. 26 del CCNL area dirigenza 1998-2001, sottoscritto il 23 dicembre 1999».

¹⁴ Comma modificato. Testo previgente «A tal fine, l'Ente assicura all'Avvocatura e risorse finanziarie necessarie per la partecipazione a corsi di aggiornamento, nonché per l'acquisto di testi e raccolte giuridiche, dottrinali e giurisprudenziali, abbonamenti a riviste e quant'altro».

L. 31 dicembre 2012, n. 247, contenente la *“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”*.

Art. 26

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, previo intervenuto accordo in sede di contrattazione collettiva integrativa sui criteri di ripartizione dei compensi professionali.
2. Il presente regolamento si applica ai compensi professionali maturati dagli avvocati dell’Avvocatura e non ancora liquidati alla data della sua entrata in vigore.
3. Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari precedenti.¹⁵

¹⁵ Comma modificato. Testo previgente: «**3.** *Le disposizioni del presente regolamento abrogano e sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari precedenti e, per quanto incompatibili, le “Linee guida per il conferimento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente” approvate con la deliberazione sindacale n. 50 del 5 luglio 2017.*».